



COMUNE DI RECETTO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 21/07/2016

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPITOLO I

GENERALITA' DENUNCE DI MORTE E DELLA CAUSA DI MORTE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Denuncia di morte e della causa di morte
- Art. 3 - Casi particolari

CAPITOLO II

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

- Art. 4 - Accertamento della morte da parte del medico necroscopo
- Art. 5 - Riscontri diagnostici - autopsia
- Art. 6 - Periodo di osservazione di cadaveri

CAPITOLO III

CARATTERISTICHE DEI FERETRI

- Art. 7 - Deposizione dei cadaveri nei feretri
- Art. 8 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 9 - Feretri destinati al trasporto fuori Comune

CAPITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 - Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 12 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 13 - Autorizzazione al trasporto in casi particolari
- Art. 14 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 15 - Autorizzazione alla sepoltura in casi particolari
- Art. 16 - Cortei funebri

CAPITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni

CAPITOLO VI

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 21 - Autorizzazione

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

- Art. 22 - Costruzione dei cimiteri
- Art. 23 - Zona di rispetto dei cimiteri
- Art. 24 - Pianta dei cimiteri
- Art. 25 - Camere mortuarie e depositi di osservazione
- Art. 26 - Ossario comune
- Art. 27 - Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 28 - Norme di comportamento nei cimiteri
- Art. 29 - Sepolture private nei cimiteri
- Art. 30 - Manutenzione sepolcri privati
- Art. 31 - Cantieri di lavoro
- Art. 32 - Ritrovamenti
- Art. 33 - Smaltimento dei materiali
- Art. 34 - Concessioni di aree
- Art. 35 - Atto di concessione di aree
- Art. 36 - Successione nella concessione
- Art. 37 - Concessioni gratuite
- Art. 38 - Concessioni a pagamento

- Art. 39 - Diritto di uso dei sepolcri privati
- Art. 40 - Retrocessione dell'area
- Art. 41 - Estinzione della concessione
- Art. 42 - Cassetta - Ossario
- Art. 43 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri
- Art. 44 - Concessioni di loculi
- Art. 45 - Retrocessione di loculi
- Art. 46 - Decorazione lastra di marmo a chiusura loculi
- Art. 47 - Chiusura loculi
- Art. 48 - Concessione loculi per ossario e ceneri

CAPITOLO VIII

PENALITA' E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

- Art. 49 - Sanzioni amministrative
- Art. 50 - Richiamo alla legislazione vigente

CAPITOLO I - GENERALITA' - DENUNCE DI MORTE E DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni e integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". Il presente Regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, a privati o a enti, di loculi o aree cimiteriali.

Art. 2

Denuncia di morte e della causa di morte

Le denunce di morte e della causa di morte sono presentate all'ufficio di Stato Civile secondo le norme di cui al Capo I del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

All'obbligo della denuncia di morte sono tenuti i familiari, i direttori di istituti, di ospedali o di qualunque altra collettività e, in generale, chiunque abbia avuto notizia di un decesso.

La denuncia di morte, da rendersi nel termine massimo di 24 ore dal decesso, può essere fatta, sia oralmente che in forma scritta, indicando le generalità della persona deceduta ed ogni altro elemento utile riguardante l'ora ed il luogo del decesso.

La denuncia della causa di morte è resa dai sanitari di cui all'art. 1 - Capo I - del D.P.R. 285/90, secondo le modalità ed i termini dallo stesso previsti.

Art. 3

Casi particolari

In caso di morte sul suolo pubblico, il cadavere può essere rimosso soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria che stabilirà anche, essendo di sua competenza, dove andrà trasportata la salma.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale immediatamente ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà autorizzando il seppellimento.

CAPITOLO II - ACCERTAMENTO DELLA MORTE

Art. 4

Accertamento della morte da parte del medico necroscopo

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle modifiche apportate dalla L. 29/12/1993 n. 578 e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 21/6/1994. Il medico necroscopo ha il compito, accertata la morte, di redigere il certificato di cui all'art. n. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, documento che munito del visto dell'ufficiale dello Stato Civile, deve essere allegato all'atto di morte.

Art. 5

Riscontro diagnostico / Autopsia giudiziaria

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica e trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione devono ~~possono~~ essere sottoposti a riscontro diagnostico secondo quanto previsto dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Il riscontro diagnostico può essere sempre disposto dalla S.C Medicina Legale della ASL laddove ricorrano le giuste motivazioni e viene effettuato presso l'obitorio della AOU "Maggiore della Carità" di Novara dal Medico Necroscopo nel rispetto delle disposizioni di Legge (ivi compresa la stesura della scheda ISTAT sulle cause di morte). I risultati del riscontro diagnostico, che restano archiviati presso la sede della S.C Medicina Legale della ASL vengono comunicati ai congiunti del/la defunto/a non a terze persone, fatti salvi gli obblighi di Legge.

Allo stesso riscontro possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano, per il controllo delle diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il servizio competente della A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia, o sospetti di esserlo, dovuta a malattia infettiva e diffusiva, o a richiesta del medico curante, quando sussista dubbio sulla causa di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, nello stabilimento ospedaliero, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, dall'anatomopatologo o da altro sanitario competente incaricato del servizio.

Eseguito il riscontro diagnostico, evitando mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale, e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici, a cura del direttore sanitario dello stabilimento ospedaliero, devono essere comunicati al Sindaco, per le eventuali rettifiche da disporsi sulla scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici, secondo le procedure di cui all'art. 1, c. 7 del D.P.R. 285/90.

Quando causa della morte risulti essere stata una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta immediatamente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le autopsie debbono essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al servizio competente della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Art. 6

Periodo di osservazione di cadaveri

I cadaveri sono sottoposti ad un periodo di osservazione secondo le norme contenute negli artt. da 8 a 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, tenendo conto delle modifiche apportate dalla L. 578/93 e del D.M. 582/94.

I morti in abitazioni anguste e malsane, i cadaveri di persone morte nella pubblica via, i cadaveri di ignoti – anche ai fini dell'esposizione a scopo di riconoscimento - sono trasportati nell'apposito locale di osservazione nel cimitero del Comune o di altro i Comune convenzionato.

I cadaveri dovranno comunque essere lavati e vestiti o, in ogni modo, decorosamente coperti.

In caso di morte per malattia infettiva diffusiva o di malati portatori di radioattività, dovranno osservarsi le particolari norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 1990 n. 285.

CAPITOLO III - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Art. 7

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti al momento del parto.

Potrà essere effettuato, quando consentito, il trasporto dei cadaveri nei feretri prima che sia trascorso il periodo di osservazione, purchè eseguito in condizione tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con persona che assista il cadavere.

Art. 8

Caratteristiche dei feretri

Le casse destinate ad inumazioni devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere spessore non inferiore a cm. 2. Non è consentito per le inumazioni, l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Per le tumulazioni, anche se in tombe o cappelle private, le casse devono essere doppie, l'una di legno e l'altra in metallo. La cassa metallica, che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, a perfetta tenuta, con saldature continue estese a tutta la periferia della zona di contatto negli elementi da saldare.

Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. di zinco, ovvero a mm. 1,5 se di piombo. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica delle casse. Dovrà essere deposto nelle casse, prima della chiusura, uno strato di torba

polverizzata, o segatura di legno, o altro materiale assorbente biodegradabile ritenuto idoneo, in modo da impedire qualsiasi gocciolamento di liquido. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Per le inumazioni, le casse devono avere le seguenti caratteristiche:

- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 9

Feretri destinati al trasporto fuori Comune

Per il trasporto all'estero o in altro Comune, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, osservandosi le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Il servizio dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio di competenza, è assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8, della Legge 25 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Come previsto dall'art. 22 n. 2 lett. b), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il servizio è dato in concessione a terzi che abbiano i requisiti di idoneità previsti dal regolamento per il servizio stesso; detto regolamento stabilisce altresì le modalità e le tariffe del servizio.

Il trasporto dei cadaveri è:

- a) a pagamento quando la salma è destinata alle sepolture private o quando siano comunque richiesti servizi o trattamenti speciali (intendendosi per tali a titolo esemplificativo, il trasporto con feretro diverso da quello fornito gratuitamente, con sosta lungo il percorso, con tratti a passo d'uomo, scelta dell'orario, ecc.);
- b) gratuito, ed in modo decoroso, a carico del Comune, negli altri casi.

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui sopra, in situazione di comprovata indigenza, il Comune assume a proprio carico le spese per il servizio funebre nella misura e nei modi stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 11

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre è autorizzato a seguito di richiesta scritta presentata da un familiare (o da impresario di onoranze funebri o suo incaricato) che dichiari di agire nel rispetto della volontà del defunto.

Art. 12

Autorizzazione al trasporto

Ogni trasporto di cadavere al Cimitero deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dal Capo IV° del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta anche ai Sindaci di tali comuni.

Il Sindaco del luogo di decesso, o suo delegato, autorizza il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori del proprio comune) al luogo di sepoltura. (art. 34/1 D.P.R. 285/1990).

Art. 13

Autorizzazione al trasporto in casi particolari

Il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990 è autorizzato dall'unità sanitaria locale.

Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, è autorizzato dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

Nel dubbio che un decesso possa essere dovuto a causa delittuosa, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà impartito le opportune disposizioni.

Art. 14

Autorizzazione alla sepoltura

Non si può dare sepoltura se non dopo il rilascio dell'autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 15

Autorizzazione alla sepoltura in casi particolari

Per la sepoltura di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del luogo di rinvenimento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 285/1990 il permesso di seppellimento è rilasciato dall'unità sanitaria locale.

Art. 16

Cortei funebri

L'orario in cui possono avvenire i cortei funebri ed i percorsi da seguire, saranno stabiliti dalla Giunta Municipale.

Nell'ambito delle prescrizioni di cui al comma precedente il Sindaco o suo delegato stabilirà l'ora del trasporto in accordo, ove possibile, con la famiglia del defunto e con l'autorità religiosa.

CAPITOLO V - CREMAZIONI - IMBALSAMAZIONI - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 17

Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui al capo 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del servizio competente dell'unità sanitaria locale, con le modalità previste dall'art. 46 del regolamento approvato con D.P.R. n. 285 sovracitato.

Il rilascio di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico, deve avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 40 a 44 del D.P.R. n. 285 citato.

Art. 18

Dispersione delle ceneri

In alternativa alla conservazione o all'affidamento, le ceneri possono essere disperse osservando le disposizioni della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e del presente Regolamento.

La dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Nell'ambito del territorio comunale, le aree ed i luoghi pubblici in cui può essere autorizzata la dispersione delle ceneri sono individuati:

- a) nell'apposita area a ciò destinata all'interno del cimitero urbano
- b) nel cinerario comune, qualora presente, all'interno del cimitero urbano.

La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale può avvenire anche per interramento.

E' vietata la dispersione delle ceneri al vento.

Art. 19

Affidamento dell'urna cineraria

In alternativa alla tumulazione o all'interramento nei cimiteri comunali, l'urna cineraria può essere affidata agli aventi titolo, osservando le disposizioni del presente articolo.

L'affidamento dell'urna cineraria è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a ciò delegato dal competente Dirigente.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche per le ceneri già tumulate nel Cimitero del Comune, purchè successivamente al 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della L. 130/2001.

L'urna deve essere custodita, a cura dell'affidatario, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. Può a tal fine essere consentito l'interramento dell'urna in aree private, a condizione che essa sia realizzata in materiali non deperibili.

CAPITOLO V- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20

Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un incaricato del servizio competente dell'unità sanitaria locale e dall'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- dal 1° maggio al 30 settembre;
- quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il servizio competente della U.S.L. dichiari che essa può eseguirsi senza alcun pregiudizio.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono alla scadenza del periodo della concessione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al titolo 17 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

CAPITOLO VI - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 21

Autorizzazione

Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata da un ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane di cui al 3 comma del precedente articolo 3.

Oltre quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento potranno essere accolti nel cimitero, previa autorizzazione, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 22

Costruzione dei cimiteri

Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie, che potranno essere emanate dal Ministero della sanità secondo quanto dispone l'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nella costruzione dei cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti dovranno seguirsi le norme di cui agli artt. 54, 55, 56, 59, 60, 61 e 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Per la costruzione di nuova opera l'ufficio Tecnico provvederà al tracciamento dell'area interessata alla costruzione.

Art. 23

Zona di rispetto dei cimiteri

Il raggio della zona di rispetto cimiteriale, sia per il capoluogo che per le frazioni, è stabilita in mt. 150.

Eventuali deroghe potranno essere ammesse in sede di norme di attuazione di P.R.G. Legge n. 56 del 5/12/1977, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24

Pianta dei cimiteri

Presso gli uffici comunali è conservata una planimetria in adeguata scala del cimitero.

Detta planimetria comprende anche zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

In essa pianta saranno indicate:

- l'area destinata alle inumazioni;
- l'area destinata alla costruzione di loculi;
- l'area destinata all'ossario comune;
- l'area destinata alle cellette per urne contenenti ossa e a quelle cenerarie;
- l'area destinata alla sala mortuaria;
- l'area destinata alle strade, vialetti, piazzali, parcheggi;
- l'area destinata alla cappella ed agli altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al Cimitero;
- l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 25

Camere mortuarie e depositi di osservazione

Il Cimitero urbano ha una camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento.

Art. 26

Ossario comune

Le ossa provenienti da esumazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni sono conservate nell'ossario comune previsto dall'articolo 67 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27

Orario di apertura dei cimiteri

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l'orario da stabilirsi dal Sindaco.

Un esemplare dell'orario sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata del Cimitero.

Art. 28

Norme di comportamento nei cimiteri

Nei cimiteri è assolutamente vietato:

- l'ingresso ai minori di anni dodici, se non accompagnati da persona adulta;
- l'ingresso alle persone in stato di ebbrietà, o che col loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
- ostentare nudità che possano minorare la serietà del luogo;
- introdurre cani non tenuto al guinzaglio, o altri animali;
- introdurre biciclette e qualsiasi altro veicolo, salvo casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente dal Sindaco;
- introdursi con casse, ceste od involti contenenti oggetti non attinenti al luogo;
- giocare, schiamazzare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
- cogliere i fiori, ramoscelli, erbe ecc. ed asportarli;
- questuare;
- affiggere manifesti o scritti nei muri interni ed esterni;
- danneggiare i fiori, gli arbusti, i ricordi di qualsiasi sorta.

Art. 29

Sepulture private nei cimiteri

Nessun lavoro inerente le sepolture private nei cimiteri potrà essere intrapreso senza la previa affissione di copia del nulla osta rilasciato dall'ufficio Comunale competente .

I lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione di cripte, edicole, lapidi e monumenti tombali, siti su aree private dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco il quale provvederà al rilascio delle relative autorizzazioni, previa acquisizione del parere di competenza della C.I.E.

Alla domanda in bollo indirizzata al Sindaco dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- foto del manufatto allo stato attuale;
- foto delle aree circostanti il manufatto per la valutazione dei caratteri ambientali d'insieme;
- estratto planimetrico dell'area alla scala 1:200 con l'indicazione del sito su cui ricade l'intervento;
- relazione descrittiva dei lavori contenente l'indicazione dei materiali utilizzati;
- progetto delle opere firmato da tecnico abilitato.

I lavori di nuova costruzione di edicole, cripte e monumenti sepolcrali su aree private saranno parimenti autorizzati previa acquisizione dei pareri di competenza della Direzione dei Cimiteri e della C.I.E. e dell'ufficio Tecnico per la posa del cantiere.

Le domande relative dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- planimetria in scala 1:200 con indicazione del sito oggetto di intervento;
- progetto grafico esecutivo in scala adeguata redatto da tecnico abilitato con piante, prospetti e sezioni opportunamente quotati; tale progetto dovrà dare dimostrazione del rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- relazione tecnico descrittiva dei lavori con indicazione dei materiali impiegati, delle cautele adottate per garantire la protezione del manufatto dall'umidità e la salvaguardia dei manufatti circostanti dalle infiltrazioni di acqua piovana;
- documentazione fotografica con indicazione esatta del sito oggetto d'intervento e delle aree ad esso circostanti;
- le concessioni edilizie relative alle nuove costruzioni di manufatti da parte dei privati hanno validità temporale secondo quanto disposto dall'art. 4 della L.N. 28/1/1977 n. 10.

Nella costruzione di opere sulle rispettive aiuole, i concessionari non potranno eccedere i limiti d'occupazione della superficie dell'area loro assegnata; pertanto il massimo ingombro del manufatto, comprensivo di cornicione, gronda ed altri oggetti di qualsiasi natura, dovrà essere contenuto entro i suddetti limiti.

In ogni caso i sepolcri, comunque siano costruiti, non potranno avere comunicazioni dirette con l'esterno del recinto del Cimitero.

Art. 30

Manutenzione sepolcri privati

La cappella, i monumentini a muro, monumentini individuali, lapidoni, lapidi, ecc. debbono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria.

In caso di inadempimento e, previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

I ricordi funebri, lapidi, croci ecc. cadute e non restaurate entro un mese dall'invito scritto trasmesso agli interessati, saranno rimosse e passeranno in proprietà del Comune.

L'inadempimento entro 2 mesi dalla diffida notificata alla famiglia concessionaria, produce la perdita di ogni diritto e il passaggio di ogni cosa in proprietà del Comune.

Quando nel caso previsto dal comma precedente non torni possibile identificare gli eredi del concessionario, si provvederà alle pubblicazioni di cui all'art. 63 del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.

Trascorsi inutilmente tre mesi dalla pubblicazione, il Comune rientrerà in possesso dell'aiuola e dei ricordi installati.

La perdita dei diritti predetti e l'acquisizione al Comune è pronunciata con deliberazione della Giunta Municipale.

Entro la seconda decade del mese di ottobre di ogni anno, i concessionari di aiuole private dovranno far ripulire i monumenti e rinnovare il colore delle iscrizioni e degli ornamenti che ne avessero bisogno.

Parimenti entro il periodo sopra detto deve cessare qualsiasi lavoro di costruzione o manutenzione e qualsiasi materiale o ponteggio dovrà essere sgombrato dal Cimitero.

I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che sei giorni dopo la festa d'Ognissanti.

Art. 31

Cantieri di lavoro

Sarà in ogni caso vietato formare cantieri di lavoro nel recinto del Cimitero, fuori degli spazi delimitati nell'apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale; di norma i materiali dovranno essere introdotti nel Cimitero in stato che consenta la loro immediata posa in opera.

Nell'esecuzione dei lavori nei cimiteri si dovranno usare cautele necessarie per non recare guasti a cose e danni alle persone.

Si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario quanto l'assuntore dei lavori, di tutti i guasti e danni arrecati.

La terra ed i materiali provenienti dalla posa in opera di monumentini o dalla costruzione di cappelle, dovranno essere immediatamente asportati a cura e spese dell'assuntore nei siti indicati dal servizio di Custodia.

Art. 32

Ritrovamenti

Le ossa che fossero rinvenute durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere collocate nell'Ossario generale.

Art. 33

Smaltimento dei materiali

Gli avanzi di indumenti o altro materiale che, durante le operazioni di esumazione ed estumazione, viene rinvenuto, sono considerati rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti secondo le norme vigenti (art. 85 del D.P.R. 10/9/90 n. 285 e Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN/Eco del 25/6/92 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 1/7/1992).

Art. 34

Concessioni di aree

Le aree per sepolture si distinguono in gratuite e a pagamento.

Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nel piano regolatore cimiteriale.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, ed in tal caso nell'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote.

Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l'estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del presente regolamento.

Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di quelle opere che nel generale interesse del Cimitero, od anche nell'interesse di una parte di esso, credesse l'Amministrazione di far eseguire per qualsiasi ragione.

Art. 35

Atto di concessione di aree

La concessione viene accordata, a seguito di domanda.

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, nonché possono trovare accoglimento le volontà del fondatore relative al diritto di sepolcro.

Art. 36

Successione nella concessione

Alla morte del titolare della concessione, questa passa ai legittimi eredi, ai sensi del codice Civile con esclusione da ogni disponibilità testamentaria.

Gli stessi devono comunicare al Comune il nominativo degli eredi, i quali diventano responsabili solidalmente della manutenzione del sepolcro.

In caso di mancata comunicazione il Comune farà riferimento, ad ogni fine, al titolare della concessione risultante agli atti.

Art. 37

Concessioni gratuite

Le concessioni gratuite hanno durata decennale e le fosse avranno le dimensioni stabilite dagli artt. 71 - 72 - 73 - 74 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 38

Concessioni a pagamento

Le concessioni di aree per sepolture private sono regolate dagli artt. 91 - 92 - 93 - 94 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Esse sono concesse per XX anni e alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa che in quel momento sarà vigente.

Art. 39

Diritto di uso dei sepolcri privati

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato, fino alla capienza del sepolcro, alla persona del concessionario e dei suoi familiari.

Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica il diritto al sepolcro è riservato alle persone che ne hanno titolo per statuto.

E' altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 40

Retrocessione dell'area (si rinvia al successivo art. 45)

Art. 41

Estinzione della concessione

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 9 settembre 1990 n. 285.

Art. 42

Cassetta – Ossario

E' consentita la posa di cassetta ossario o ceneri in monumentini individuali o biposto su aree in concessione già occupate dal titolare, dietro versamento della tariffa prescritta e limitatamente alla scadenza della concessione dell'area.

Nessuna concessione di sepoltura a pagamento può avere effetto senza il previo versamento dei corrispettivi prescritti.

Art. 43

Sepolcri privati fuori dei cimiteri

Per i sepolcri privati fuori del Cimitero si richiedono le norme di cui agli artt. dal 101 al 105 del D.P.R. 9 settembre 1990 n. 285.

Art. 44

Concessioni di loculi

Il Cimitero è dotato di colombari per la tumulazione di salme (loculi) o di resti di salme (loculo - ossario).

La concessione dei colombari è accordata, (in seguito a domanda diretta al Comune contenente indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto e del concessionario nonché il numero del loculo o del loculo-ossario richiesto), ai nati o ai deceduti nel Comune di Recetto o a chi ha avuto in vita la residenza nel Comune oppure abbia parenti od affini, entro il 4° grado residenti in questo Comune .

E' inoltre concesso al coniuge ed ai parenti degli aventi diritto.

La concessione viene accordata con provvedimento sindacale per un periodo di tempo determinato a decorrere dalla data della domanda di concessione stessa, con possibilità di rinnovo, e non può essere ceduta a terzi essendo riservata al solo intestatario del loculo. La durata della concessione viene stabilita in anni 50.

Art. 45

Retrocessione di loculi o aree o tombe

Qualora il concessionario intenda retrocedere al Comune, non importa per quale motivo, loculo o tomba di famiglia o area cimiteriale , avuti in concessione, deve presentare domanda al Comune stesso che si riserva di accettare o negare la retrocessione.

Nel caso di accoglimento della retrocessione, il Comune rimborsa al vecchio concessionario i seguenti importi:

- Per le concessioni retrocesse relativamente al primo campo: nessun rimborso.
- Per le concessioni retrocesse relativamente al secondo campo: nessun rimborso.
- Per le concessioni retrocesse relativamente al terzo e più recente campo:
 - se la concessione risale a meno di 10 anni: il Comune rimborsa il 50% del prezzo pagato;
 - se la concessione risale al periodo compreso tra 10 e 20 anni: il Comune rimborsa il 20% del prezzo a suo tempo pagato;
 - se la concessione risale a più di venti anni : nessun rimborso

Art. 46

Decorazione lastra di marmo a chiusura loculi

Per ogni loculo dovrà essere prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spesa del concessionario, potranno essere poste iscrizioni, fotografie, lampade, vasi porta fiori, ecc.

Art. 47

Chiusura loculi

La chiusura dei loculi ed ossari avviene a spese dei concessionari.

La chiusura (muraria ed ornamentale) dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 76 D.P.R 285/90, con tecnologie correnti.

Art. 48

Concessione loculi per ossario e ceneri

La concessione delle cellette ossario non viene accordata se non dopo dieci anni per le salme provenienti da sepolture in piena terra e trenta per quelle in colombaie o sepolture private non in piena terra.

La concessione delle cellette ossario per ceneri viene accordata su richiesta.

CAPITOLO VIII- PENALITA' E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Art. 49

Sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato perseguibile contemplato dal codice penale o da altra legge dello Stato, sono accertate e punite con sanzioni amministrative con la procedura prevista dagli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 maggio 1904, n. 383 modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317. Le sanzioni amministrative secondo il combinato disposto del 2° comma dell'art. 344 del T.U. 27 luglio 1934, n. 3 della legge 12/7/61, n. 603, saranno applicate in base alla tabella approvata con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 50

Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alla legislazione sanitaria vigente, nonché al regolamento organico del personale.

Il Sindaco quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 3 febbraio 1915, n. 148 può ordinare l'esecuzione dei lavori fissando il giorno entro il quale devono essere terminati ed in mancanza eseguirli d'ufficio a spese degli interessati.